

Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A.
Attività di Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui 50.000.000,00 versati
Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. di Roma n. 1125353
Codice Fiscale e Partita IVA 08904401000

Arpa n° 461/2011

CONVENZIONE

Tra

- **COMUNE DI LA MORRA** con sede in Piazza Municipio n. 1, 12064 La Morra (CN) codice fiscale 82002710042 e P. IVA 01052870043 in persona della Sig.ra Bolla geom. Elena, nata ad Alba e residente per la carica in La Morra, P.zza Municipio n. 1, la quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che Ella legalmente rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Servizio OO.PP. — Patrimonio del Comune di La Morra, nominata con Decreto Sindacale n. 2 del 24/01/2011 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/07/2011 e di seguito indicato come "PROPRIETARIO"

e

- **AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.**, con sede in Roma, via XX Settembre 98/e, codice fiscale e partita IVA 08904401000, in persona del Dott. Ing. Giuseppe Sambo, in qualità di Amministratore Delegato della società stessa e di seguito indicato come "UTILIZZATORE".

Premesse

- A) che la Società Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A ha ricevuto in concessione dall'Ente Nazionale delle Strade (ANAS), in seguito più brevemente denominata anche ANAS la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Asti e di Cuneo in forza della Convenzione unica ai sensi dell'art. 2, commi 82 e segg. del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, firmata in data 1 agosto 2007, resa efficace l'11/02/2008 dalla comunicazione dell'ANAS - prot. CDG-0021686-P - di avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti in data 31/01/2008 del Decreto Interministeriale di approvazione del 21/11/2007;
- B) che nell'ambito dei lavori di costruzione del collegamento autostradale si rende necessario dare continuità al sistema di fibre ottiche da utilizzarsi per la trasmissione dei dati di esazione della concessionaria autostradale fra il Comune di Cherasco e il Comune di Castagnito;
- C) che in attesa della realizzazione e del completamento dei lotti II.5 e II.6 del collegamento autostradale, sui quali verrà anche realizzata una linea di fibre ottiche che garantirà detta continuità, si è reso necessario trovare una soluzione alternativa, quale la realizzazione di un ponte radio;
- D) che il suddetto ponte radio assolve a finalità di pubblico servizio;
- E) che il Comune di La Morra è proprietario di un traliccio, con annesso locale, sito in località Bricco Del Dente, nel comune di La Morra, in grado di consentire l'installazione di un'apparecchiatura per realizzare il suddetto ponte radio.
- F)

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e valgono patto.

ART. 2 - OGGETTO

Il PROPRIETARIO, nella sua qualità di pieno titolare del diritto, concede all'UTILIZZATORE l'uso del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A.
Attività di Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui 50.000.000,00 versati
Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. di Roma n. 1125353
Codice Fiscale e Partita IVA 08904401000

Arpa n° 461/2011

traliccio con annesso locale, sito nel Comune di La Morra loc. Bricco del Dente individuato al catasto terreni al foglio 8 mappale 983, affinché quest'ultimo realizzi a propria cura e spese una stazione radio composta da numero due antenne e relativa apparecchiatura per la trasmissione dati e collegamento radio del tipo punto _ punto di potenza inferiore a 2 Watt, per la trasmissione di dati ad uso esclusivamente interno della concessionaria autostradale.

Il PROPRIETARIO concede all'UTILIZZATORE l'uso non esclusivo del traliccio con annesso locale così come nello stato di fatto alla data della presente e di cui l'UTILIZZATORE dichiara di averne preso completa visione.

Il PROPRIETARIO dichiara che sull'immobile concesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità del manufatto e garantisce la permanenza di tale disponibilità per tutta la durata della convenzione

Il PROPRIETARIO si riserva la facoltà di dare in uso lo stesso traliccio con annesso locale ed area di pertinenza a terzi senza che l'UTILIZZATORE possa opporsi, fatto salvo il mantenimento delle stesse condizioni per l'utilizzo dell'impianto di proprietà dell'UTILIZZATORE presenti all'atto della stipula della presente convenzione e senza che dall'esercizio di tale facoltà possa comunque derivare alcun maggiore onere a qualunque titolo per l'UTILIZZATORE.

Le superfici date in utilizzo sul traliccio e nella cabina sono state concordate ed approvate dai rispettivi uffici tecnici e saranno adibite all'installazione di un quadro elettrico e delle apparecchiature necessarie all'esercizio dell'impianto radioelettrico suindicato e non possono essere modificate, pregiudicate né ridotte senza il consenso dell'UTILIZZATORE.

ART. 3 - DURATA

La Convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) che decorreranno a partire dalla data del verbale di consegna dei beni da utilizzare con diritto di recesso da parte dell'UTILIZZATORE, come disciplinato all'art. 5. Qualora persista l'interesse pubblico, sarà facoltà dell'UTILIZZATORE richiedere la proroga della presente convenzione, che sin da ora il COMUNE si impegna a concedere, per parte o per tutta la durata dei lavori di costruzione dei lotti II.5 e II.6 del collegamento autostradale A33 e fino all'emissione dei relativi certificati di collaudo.

ART. 4 - CANONI

In relazione alla finalità di impiego del traliccio da parte dell'UTILIZZATORE avente carattere di pubblico servizio il canone COMPLESSIVO per i primi cinque anni di Convenzione è convenuto in € 150.000,00 + IVA, che verrà versato con le seguenti modalità:

2012 € 60.000,00 + IVA entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna dei beni da utilizzare, previa emissione da parte del PROPRIETARIO della relativa fattura,

2013 € 30.000,00 + IVA entro 60 giorni d.f.f.m. emessa dal PROPRIETARIO all'inizio del secondo anno di utilizzo,

2014 € 20.000,00 + IVA entro 60 giorni d.f.f.m. emessa dal PROPRIETARIO all'inizio del terzo anno di utilizzo,

2015 € 20.000,00 + IVA entro 60 giorni d.f.f.m. emessa dal PROPRIETARIO all'inizio del quarto anno di utilizzo,

2016 € 20.000,00 + IVA entro 60 giorni d.f.f.m. emessa dal PROPRIETARIO all'inizio del quinto anno di utilizzo.

In caso di proroga della convenzione oltre i primi cinque anni, le parti convengono che il canone mensile ammonterà ad € 1.500,00 + I.V.A. con pagamento anticipato entro il giorno 5 di ogni mese e verrà versato al PROPRIETARIO per il periodo di effettivo utilizzo.

ART. 5 - RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO

Potranno costituire cause di risoluzione anticipata da parte del PROPRIETARIO, da comunicare

2

Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A.
Attività di Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui 50.000.000,00 versati
Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. di Roma n. 1125353
Codice Fiscale e Partita IVA 08904401000

Arpa n° 461/2011

mediante lettera raccomandata A.R.:

-il mancato rispetto da parte dell'UTILIZZATORE dei limiti di esposizione e di attenzione delle emissioni come indicato nell'art. 2; in caso di emanazione di norme contenenti differenti limiti di emissione od altre prescrizioni impattanti sull'impianto dell'UTILIZZATORE, le Parti concorderanno le soluzioni da adottarsi;

-il mancato rispetto da parte dell'UTILIZZATORE delle norme applicabili in materia in ordine all'ottenimento delle autorizzazioni, pareri degli organismi competenti, nulla osta, certificazioni stabiliti dalla normativa vigente; qualora fossero emanate nuove norme che imponessero l'ottenimento di ulteriore documentazione la presente clausola potrà essere applicata solo qualora l'UTILIZZATORE non provveda entro 6 mesi;

- il mancato pagamento del canone previsto.

Il rilascio del traliccio da parte dell'UTILIZZATORE dovrà avvenire non oltre sei mesi dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in caso di risoluzione anticipata l'UTILIZZATORE non verserà al PROPRIETARIO i canoni relativi agli anni di durata prevista dalla convenzione successivi a quello di risoluzione, né alcun indennizzo di sorta.

Il PROPRIETARIO dà atto ed accetta che, stante le finalità di pubblico servizio dell'utilizzo del traliccio, in connessione con quanto indicato nella premessa D), non possano essere fatte valere dal PROPRIETARIO ulteriori cause risolutive in alcuna sede.

Saranno cause di risoluzione anticipata da parte dell'UTILIZZATORE, da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.:

-il mancato rispetto da parte del PROPRIETARIO delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 2;

- il mancato rispetto da parte del PROPRIETARIO delle obbligazioni a suo carico di cui all'art. 4;

-il mancato rispetto da parte del PROPRIETARIO delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 6;

-il mancato rispetto da parte del PROPRIETARIO delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 8.

Stante la finalità di pubblico servizio, la revocabilità della concessione da parte del PROPRIETARIO è limitata a casi di interesse pubblico superiore a quello di garantire il corretto funzionamento dell'esercizio autostradale.

L'UTILIZZATORE potrà recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento.

Resta inteso che in caso di recesso l'UTILIZZATORE non corrisponderà al PROPRIETARIO né i canoni relativi agli anni di durata prevista dalle convenzione successivi a quello di recesso, né alcun indennizzo di sorta.

ART. 6 - ULTERIORI PREVISIONI

Il PROPRIETARIO prende atto e accetta che le superfici del traliccio e della cabina come individuate all'art. 2 date in utilizzo saranno usate dall'UTILIZZATORE per l'installazione di una stazione radioelettrica per il servizio di trasmissione dati per pubblico servizio e che la relativa manutenzione e gestione non potrà essere assoggettata a limitazioni per non pregiudicare in alcun modo detta finalità.

L'UTILIZZATORE potrà, altresì, previa autorizzazione comunale, a sua cura e spese, eseguire lavori di adattamento, degli impianti; installare e mantenere cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei con relativi appoggi e manufatti; apporre cartelli relativi all'attività esercitata, nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti paramassi, sistemi di allarmi ecc.). La realizzazione delle opere sopra elencate non comporterà per il PROPRIETARIO alcun onere.

I beni concessi in uso verranno consegnati con verbale di consegna sottoscritto dalle parti entro 15 giorni dalla richiesta dell'UTILIZZATORE.

Il PROPRIETARIO garantisce all'UTILIZZATORE l'accesso in qualsiasi momento alle aree concesse ed alle relative strutture per ogni necessità di servizio. L'UTILIZZATORE all'atto della riconsegna dei luoghi, dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro rimessa in pristino salvo diversi accordi tra le Parti.

Il PROPRIETARIO si obbliga a garantire all'UTILIZZATORE le stesse condizioni di utilizzo durante tutto il periodo di durata della presente convenzione, compresi i periodi di proroga.

3

Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A.
Attività di Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui 50.000.000,00 versati
Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. di Roma n. 1125353
Codice Fiscale e Partita IVA 08904401000

Arpa n° 461/2011

ART. 7 - COMUNICAZIONI

L'installazione verrà effettuata previa comunicazione da parte dell'UTILIZZATORE al PROPRIETARIO e all'ARPA di competenza dei dati tecnici dell'impianto stesso ed in rispetto della normativa in materia di teleradiocomunicazioni dettata dalla Legge Regionale n.19 del 3.8.2004 "Nuova disciplina sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, della Legge n. 36 del 22.2.2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, del D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" D.Lgs. 259/03 Art. 87 Art.88 e al rispetto delle normative in materia di impianti tecnici.

ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO

Il PROPRIETARIO, sempre in relazione alle finalità di pubblico servizio di cui in premessa, consente senza limitazione alcuna al personale dell'UTILIZZATORE o autorizzato dallo stesso, di accedere alle suddette aree per tutte le operazioni di verifica, sopralluogo e manutenzione necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto.

L'UTILIZZATORE provvederà direttamente a propria cura e spese a richiedere l'allacciamento per l'alimentazione elettrica e al pagamento all'Ente competente del consumo effettivamente realizzato.

ART. 9 - LAVORI DI COMPETENZA DEL PROPRIETARIO

Il PROPRIETARIO provvederà ad eseguire tutti i lavori e le attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei manufatti intesi come traliccio, locali adiacenti, recinzioni, strada di accesso, aree verdi che si renderanno necessari. I suindicati lavori e le attività saranno a totale spesa del PROPRIETARIO.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta al pagamento in misura fissa dell'imposta di registro, trattando prestazioni soggette a IVA.
Le spese di registrazione, in quanto dovute, saranno sostenute dall'UTILIZZATORE, quest'ultimo provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

ART. 11 - SPESE GENERALI

Tutte le spese, incluse quelle inerenti la stipula della presente convenzione, sono a carico dell'UTILIZZATORE.

ART. 12 - RIMANDO A NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzioni, le Parti rimandano alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 13 - DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
il PROPRIETARIO: P.zza Municipio n.1 12064 LA MORRA
l'UTILIZZATORE: S.P. 211 della Lomellina 3/13, Tortona (AL)

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Alba.

Autostrada ASTI - CUNEO S.p.A.
Attività di Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000,00 di cui 50.000.000,00 versati
Registro delle Imprese di Roma - R.E.A. di Roma n. 1125353
Codice Fiscale e Partita IVA 08904401000

Arpa n° 461/2011

ART. 15 - Tutela dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti si danno reciprocamente atto che i dati da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel corso della sua esecuzione, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, connesso e funzionale alla stipulazione e successiva gestione del rapporto e dei relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza e potranno anche essere comunicati a terzi in adempimento di obblighi previsti da legge e regolamenti vigenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto fra l'UTILIZZATORE e l'ANAS, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del rapporto. Le Parti si riconoscono vicendevolmente la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del sopramenzionato decreto.

ART. 16 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE



La presente convenzione sarà valida e impegnativa per il PROPRIETARIO dalla sottoscrizione della stessa, mentre per l'UTILIZZATORE sarà valida dalla approvazione della convenzione stessa da parte dell'ANAS con apposito provvedimento.

Il PROPRIETARIO si impegna fin da ora ad accettare le eventuali modifiche che saranno richieste da ANAS.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.


Tortona li


COMUNE DI LA MORRA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A.

CONVENZIONE ANTENNA RADIO A LA MORRA - ALLEGATO "A"
Corografia - scala 1:20.000





La Morra

Serbatoio

S. Brigida

Fornace

Boiolo

Bric del Dente

Crovera



Stralcio planimetrico - scala 1:5.000